

CONTRATTO COLLETTIVO UNICO DI LAVORO

per i dipendenti delle aziende del Settore

Alberghi, Ristoranti, Bar e Mense

Valido dal 01.01.2025 al 31.12.2027

Allegato n° 1 - Tabelle retributive minime 2025, 2026 e 2027

Tabella delle retribuzioni minime in vigore per il **2025** a seguito rinnovo Contratto Collettivo Unico di Lavoro nel Settore Alberghi, Ristoranti, Bar e Mense

Livello di inquadramento	Retribuzione 01/01/2025	Scatti n° 5 01/01/2025	Retribuzione 01/01/2025	Scatti n° 5 01/01/2025
	1a categoria		2a categoria	
8° Livello	€ 2.799,29	€ 113,55	€ 2.787,32	€ 113,00
7° Livello	€ 2.522,02	€ 104,30	€ 2.509,97	€ 103,78
6° Livello	€ 2.341,48	€ 98,47	€ 2.329,50	€ 97,93
5° Livello	€ 2.196,88	€ 94,23	€ 2.172,94	€ 93,16
4° Livello	€ 2.059,58	€ 90,30	€ 2.041,60	€ 89,53
3° Livello	€ 1.900,46	€ 84,44	€ 1.896,89	€ 84,28
2° Livello	€ 1.798,26	€ 81,02	€ 1.794,71	€ 80,87
1° Livello	€ 1.601,96	€ 73,93	€ 1.593,58	€ 73,54
1° Livello B	€ 1.281,56	€ 59,15	€ 1.274,87	€ 58,84

- 1 - La retribuzione oraria si ottiene dividendo lo stipendio mensile per **184** ore.
- 2 - La durata dell'orario normale di lavoro è disciplinata dall'art. 11 del CCUL. Per le attività annuali l'orario normale non potrà superare 42 ore e 30 minuti settimanali. Per le attività stagionali restano applicabili i limiti di 44 ore settimanali nel periodo di alta stagione e di 41 ore settimanali nel periodo di bassa stagione.
- 3 - L'eventuale lavoro straordinario sarà retribuito con la maggiorazione del 30%.
- 4 - Al dipendente deve essere riconosciuto almeno un giorno di riposo alla settimana.
- 5 - La permanenza nel Livello 1° B è consentita fino ad un massimo di 18 mesi.



CONTRATTO COLLETTIVO UNICO DI LAVORO
per i dipendenti delle aziende del Settore
Alberghi, Ristoranti, Bar e Mense
Valido dal 01.01.2025 al 31.12.2027

Tabella delle retribuzioni minime in vigore per il **2026** a seguito rinnovo Contratto Collettivo Unico di Lavoro nel Settore Alberghi, Ristoranti, Bar e Mense

Livello di inquadramento	Retribuzione 01/01/2026	Scatti n° 5 01/01/2026	Retribuzione 01/01/2026	Scatti n° 5 01/01/2026
	1a categoria		2a categoria	
8° Livello	€ 2.883,27	€ 116,96	€ 2.870,94	€ 116,39
7° Livello	€ 2.597,68	€ 107,43	€ 2.585,27	€ 106,89
6° Livello	€ 2.411,72	€ 101,42	€ 2.399,39	€ 100,87
5° Livello	€ 2.262,79	€ 97,06	€ 2.238,13	€ 95,95
4° Livello	€ 2.121,37	€ 93,01	€ 2.102,85	€ 92,22
3° Livello	€ 1.957,47	€ 86,97	€ 1.953,80	€ 86,81
2° Livello	€ 1.852,21	€ 83,45	€ 1.848,55	€ 83,30
1° Livello	€ 1.650,02	€ 76,15	€ 1.641,39	€ 75,75
1° Livello B	€ 1.320,01	€ 60,92	€ 1.313,12	€ 60,61

- 1 - La retribuzione oraria si ottiene dividendo lo stipendio mensile per **184** ore.
2 - La durata dell'orario normale di lavoro è disciplinata dall'art. 11 del CCUL. Per le attività annuali l'orario normale non potrà superare 42 ore e 30 minuti settimanali. Per le attività stagionali restano applicabili i limiti di 44 ore settimanali nel periodo di alta stagione e di 41 ore settimanali nel periodo di bassa stagione.
3 - L'eventuale lavoro straordinario sarà retribuito con la maggiorazione del 30%.
4 - Al dipendente deve essere riconosciuto almeno un giorno di riposo alla settimana.
5 - La permanenza nel Livello 1° B è consentita fino ad un massimo di 18 mesi.



CONTRATTO COLLETTIVO UNICO DI LAVORO

per i dipendenti delle aziende del Settore

Alberghi, Ristoranti, Bar e Mense

Valido dal 01.01.2025 al 31.12.2027

Tabella delle retribuzioni minime in vigore per il **2027** a seguito rinnovo Contratto Collettivo Unico di Lavoro nel Settore Alberghi, Ristoranti, Bar e Mense

Livello di inquadramento	Retribuzione 01/01/2027	Scatti n° 5 01/01/2027
8° Livello	€ 2.935,17	€ 119,07
7° Livello	€ 2.644,44	€ 109,36
6° Livello	€ 2.455,13	€ 103,25
5° Livello	€ 2.303,52	€ 98,81
4° Livello	€ 2.159,55	€ 94,68
3° Livello	€ 1.992,70	€ 88,54
2° Livello	€ 1.885,55	€ 84,95
1° Livello	€ 1.679,72	€ 77,52
1° Livello B	€ 1.343,77	€ 62,02

- 1 - La retribuzione oraria si ottiene dividendo lo stipendio mensile per **180** ore.
- 2 - La durata dell'orario normale di lavoro è disciplinata dall'art. 11 del CCUL. Per le attività annuali l'orario normale non potrà superare 41 ore e 30 minuti settimanali. Per le attività stagionali restano applicabili i limiti di 43 ore settimanali nel periodo di alta stagione e di 40 ore settimanali nel periodo di bassa stagione.
- 3 - L'eventuale lavoro straordinario sarà retribuito con la maggiorazione del 30%.
- 4 - Al dipendente deve essere riconosciuto almeno un giorno di riposo alla settimana.
- 5 - La permanenza nel Livello 1° B è consentita fino ad un massimo di 18 mesi.



CONTRATTO COLLETTIVO UNICO DI LAVORO

per i dipendenti delle aziende del Settore

Alberghi, Ristoranti, Bar e Mense

Valido dal 01.01.2025 al 31.12.2027

Allegato n° 2 – Rimborsi e indennità connessi a trasferte e specifiche mansioni

1. Collocazione e ambito di applicazione

Il presente Allegato integra, senza sostituirlo, l'Allegato n. 3 – Altre voci economiche contrattuali, richiamato dagli articoli 39 e 41 del CCUL. Le voci qui previste si applicano ai lavoratori del settore nei casi e alle condizioni di seguito indicati.

Le somme previste ai punti c) e d) sono mensili e, per il personale a tempo parziale, sono riproporzionate in base all'orario individuale di lavoro, salvo condizioni di miglior favore. I rimborsi e la diaria maturano esclusivamente in relazione alle missioni o alle trasferte effettivamente svolte.

a) Rimborso chilometrico per utilizzo dell'autovettura personale

Il lavoratore che, previa autorizzazione dell'Azienda, utilizzi la propria autovettura per esigenze di servizio ha diritto al rimborso chilometrico nelle misure sottoindicate. Il rimborso non spetta per il normale tragitto tra abitazione e luogo di lavoro.

L'utilizzo del veicolo deve risultare dalla missione, dall'ordine di servizio o da altra idonea autorizzazione aziendale. Qualora l'Azienda metta a disposizione un proprio mezzo ovvero autorizzi un diverso mezzo di trasporto, non è dovuto il rimborso chilometrico per l'autovettura personale.

	01/01/2025	01/01/2026	01/01/2027
Autovetture di cilindrata fino a 1.000 cc	€ 0,43915	€ 0,45232	€ 0,46046
Autovetture di cilindrata fino a 1.600 cc	€ 0,49968	€ 0,51467	€ 0,52393
Autovetture di cilindrata superiore a 1.600 cc	€ 0,50725	€ 0,52247	€ 0,53187

b) Diaria giornaliera per trasferta fuori dal territorio della Repubblica

Al lavoratore inviato in trasferta fuori dal territorio della Repubblica, che rimanga impegnato fuori sede per l'intera giornata lavorativa, è riconosciuta una diaria giornaliera nelle misure sottoindicate.

La diaria è finalizzata a compensare le spese ordinarie non documentate connesse alla trasferta e non è cumulabile con il rimborso di spese riferite alla medesima voce di costo. Restano rimborsabili, se preventivamente autorizzate o documentate secondo le procedure aziendali, le spese di viaggio, vitto e alloggio non comprese nella diaria.

	01/01/2025	01/01/2026	01/01/2027
Diaria giornaliera	€ 26,81	€ 27,61	€ 28,11

c) Indennità per conoscenza e utilizzo di lingue estere

L'indennità spetta al lavoratore che, per le mansioni affidategli, utilizzi in modo effettivo, abituale e non occasionale una o più lingue estere nei rapporti con ospiti, clienti, fornitori o altri interlocutori esteri.

Il possesso di un titolo di studio o di una conoscenza solo scolastica della lingua non è, di per sé, sufficiente. L'Azienda può verificare l'effettiva conoscenza linguistica all'atto dell'assunzione, dell'assegnazione della mansione o in occasione di successivi mutamenti organizzativi. In caso di utilizzo di due o più lingue estere spetta esclusivamente l'importo previsto per tale fascia, non cumulabile con quello previsto per una sola lingua.

CONTRATTO COLLETTIVO UNICO DI LAVORO

per i dipendenti delle aziende del Settore

Alberghi, Ristoranti, Bar e Mense

Valido dal 01.01.2025 al 31.12.2027

	01/01/2025	01/01/2026	01/01/2027
Una lingua estera	€ 33,54	€ 34,55	€ 35,17
Due o più lingue estere	€ 60,37	€ 62,18	€ 63,30

2. Disposizioni finali

Le voci economiche previste dal presente Allegato decorrono dalle date indicate nelle rispettive tabelle.
Restano salvi eventuali trattamenti individuali o aziendali di miglior favore già riconosciuti ai lavoratori.

CONTRATTO COLLETTIVO UNICO DI LAVORO
per i dipendenti delle aziende del Settore
Alberghi, Ristoranti, Bar e Mense
Valido dal 01.01.2025 al 31.12.2027

Allegato n° 3 – Altre voci economiche contrattuali

a) Rimborso spese per i Dipendenti che NON usufruiscono dell'alloggio.

01/01/2024	01/06/2025	01/01/2026	01/03/2027
€ 12,49	€ 12,70	€ 13,08	€ 13,32

b) Importo a carico del Dipendente che usufruisce del vitto.

01/01/2024	01/06/2025	01/01/2026	01/03/2027
€ 2,32	€ 2,36	€ 2,43	€ 2,47

[Area containing numerous handwritten signatures in blue ink.]

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures]

Allegato n° 4 – Accordo individuale per la corresponsione mensile dei ratei di tredicesima e TFR

Il/La sottoscritto/a _____, in qualità di
legale rappresentante della ditta _____, COE
_____, con sede in _____, chiede
al/alla dipendente:

Nome e cognome				
Codice ISS		Mansione		Livello

di esprimere la propria scelta in merito alla corresponsione mensile dei seguenti istituti retributivi differiti, nella misura progressivamente maturata:

ISTITUTO	SCELTA DEL LAVORATORE
Tredicesima mensilità	☐ AUTORIZZO ☐ NON AUTORIZZO
Indennità di anzianità - TFR	☐ AUTORIZZO ☐ NON AUTORIZZO

Decorrenza dell'accordo: ____ / ____ / ____

CONDIZIONI

I ratei non possono essere conteggiati per raggiungere la retribuzione mensile. Lo stipendio previsto tra le parti come da tabella CCNL deve essere riconosciuto senza considerare gli importi mensili di Tredicesima e TFR che devono essere indicati separatamente nel cedolino paga.

La corresponsione dei ratei non può sostituire, ridurre o compensare:

- la paga base e la paga oraria previste dal Contratto Collettivo per il livello di inquadramento e per le mansioni effettivamente svolte;
- eventuali superminimi, indennità o trattamenti individuali di miglior favore;
- **il pagamento delle ore straordinarie, festive, domenicali o notturne e delle relative maggiorazioni;**
- qualsiasi altra voce retributiva prevista dalla legge o dal Contratto Collettivo.

Il presente accordo non comporta rinuncia, riduzione o perdita di alcun diritto. Gli importi corrisposti saranno verificati e, quando necessario, conguagliati sulla base di quanto effettivamente maturato.

Il lavoratore dichiara di avere letto e compreso il contenuto dell'accordo, di avere espresso liberamente le proprie scelte e di averne ricevuto copia.

L'accordo può essere revocato in futuro, anche unilateralmente, mediante comunicazione scritta con un preavviso di almeno 30 giorni.

Luogo	Data
Firma del datore di lavoro	Firma del lavoratore

CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE

Il personale è inquadrato all'interno di una classificazione articolata in **otto (8) livelli professionali e retributivi**, progressivamente ordinati dal **primo livello**, corrispondente alla qualifica e alla retribuzione minima, sino all'**ottavo livello**, che rappresenta la qualifica e la retribuzione massima. I valori retributivi minimi corrispondenti a ciascun livello sono riportati nella **Tabella delle retribuzioni minime** allegata al presente Contratto Collettivo Unico di Lavoro, della quale costituisce parte integrante e sostanziale.

L'inquadramento dei lavoratori nei livelli professionali e retributivi avviene sulla base delle seguenti fonti:

- le **declaratorie generali**, che definiscono i requisiti di base per ciascun livello;
- le **esemplificazioni dei profili professionali**, che individuano le caratteristiche tipiche delle mansioni;
- gli **esempi pratici di attività lavorative**, utili per un corretto posizionamento nella scala classificatoria.

Per le **figure professionali non specificamente indicate** nel presente contratto, l'inquadramento sarà determinato **per analogia**, tenendo conto:

- delle caratteristiche e dei presupposti professionali indicati nelle declaratorie generali;
- dei contenuti professionali previsti nei profili di mansione più affini;
- del livello di autonomia, responsabilità e competenza richiesto.

Tale criterio si applica, altresì, alle **figure professionali dei lavoratori con funzioni gerarchiche o di coordinamento**, garantendo coerenza nell'attribuzione dei livelli retributivi e professionali.

PRIMO LIVELLO (1/A)

Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono attività che richiedono un normale addestramento pratico ed elementari conoscenze professionali.

- Receptionist
- Addetto pulizia e lavanderia
- Fattorino – Portabagagli - Parcheggiatore
- Aiuto Estetista in struttura alberghiera
- Bagnina termale in struttura alberghiera
- Commis Sala - Bar – Cucina
- Lavapiatti
- Addetto Segreteria Ufficio commerciale
- Giardiniere
- Tuttofare (mansioni di semplice manovalanza)

A questa categoria appartengono anche le figure professionali inquadrare come "aiuto" alle mansioni anzidette.

SECONDO LIVELLO

Appartengono a questo livello i lavoratori che, in possesso di comune conoscenze tecnico pratiche svolgono compiti esecutivi che richiedono capacità pratica e comune conoscenza professionale.

- Centralinista
- Guardarobiera, Stiratrice
- Aiuto Facchino
- Estetista in struttura alberghiera
- Barista
- Aiuto Demi chef
- Aiuto Cucina
- Segretaria di amministrazione di prima assunzione
- Operaio Comune
- Lavoratori "ausiliari" alle categorie superiori.
- Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.

TERZO LIVELLO

Appartengono a questo livello i lavoratori che, in condizioni di autonomia esecutiva, svolgono mansioni specifiche di natura tecnico-pratica o di vendita e relative operazioni complementari, che richiedono il possesso di conoscenze qualificate comunque acquisite.

- Portiere di giorno
- Aiuto governante
- Facchino
- Estetista con almeno 3 anni di esperienza in struttura alberghiera
- Cameriere Sala - Bar
- Demi Chef
- Aiuto cuoco con almeno 1 anno di esperienza
- Aiuto Pizzaiolo con almeno 1 anno di esperienza
- Segretario d'Amministrazione con almeno 1 anno di esperienza
- Manutentore
- Operaio qualificato
- Cassiera Mensa
- Addetto Mensa
- Infermiera generica in struttura alberghiera
- Massoterapista in struttura alberghiera
- Altre qualifiche di valore equivalente o comunque lavoratori già inquadrati al terzo livello che esplicano la propria attività con specifica esperienza lavorativa e autonomia operativa.

QUARTO LIVELLO

Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono mansioni di concetto prevalentemente tali, che comportano particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza; i lavoratori specializzati che, in condizione operativa nell'ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che comportano una specifica ed adeguata capacità professionale acquisita mediante approfondita preparazione teorica e/o tecnico pratica.

- Segreteria ricevimento
- Governante
- Guardiano Notturmo
- Cameriere sala bar con almeno 3 anni di esperienza al Terzo Livello
- Aiuto cuoco
- Capo partita
- Segretario d'amministrazione con almeno 3 anni di esperienza
- Capo manutentore
- Operai specializzati
- Infermiera generica con almeno 3 anni di esperienza in struttura alberghiera
- Massofisioterapista in struttura alberghiera
- Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.

QUINTO LIVELLO

Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono mansioni che comportano sia iniziativa che autonomia operativa nell'ambito ed in applicazione delle direttive generali ricevute e per le quali è richiesta una particolare competenza professionale.

- Primo segretario
- Governante unica
- Portiere di Notte
- Chef De Rang
- Sommelier
- Cuoco
- Pizzaiolo con tre anni di esperienza professionale
- Infermiera professionale, Fisioterapista in struttura alberghiera

- Cassiere
- Altre qualifiche di valore equivalente o comunque inquadrati al 5° livello che esplicano la propria attività con specifica e provata esperienza lavorativa.

SESTO LIVELLO

Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono funzioni ad elevato contenuto professionale, caratterizzate da iniziativa operativa e figure professionali alle quali sono affidate, nell'ambito delle responsabilità ad essi delegate, funzioni di direzione esecutive di carattere generale o di un settore organizzativo dell'azienda.

- Capo ricevimento o responsabile Booking
- Capo governante
- Cuoco Unico
- Maître
- Barman
- Impiegato all'Amministrazione
- Coordinatore di Servizi Estetici in strutture alberghiere
- Corrispondente di almeno 3 lingue estere
- Altre qualifiche di valore equivalente o comunque inquadrati al 6° livello che esplicano la propria attività con specifica e provata esperienza lavorativa.

SETTIMO LIVELLO

Appartengono a questo livello i lavoratori con funzioni direttive che abbiano la responsabilità di unità aziendali la cui struttura organizzativa non sia complessa o di settori di particolare complessità organizzativa in condizioni di autonomia decisionale e operativa.

- Vice Direttore
- Responsabile Amministrazione
- Capo cuoco
- 1° Portiere
- 1° Maître
- Responsabile di Servizi Estetici in struttura alberghiera
- Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione da concordarsi fra le parti.

OTTAVO LIVELLO

Appartengono a questo livello i lavoratori con funzioni direttive ai quali è affidata, in condizioni di autonomia direzionale e con ampi poteri discrezionali, la gestione, il coordinamento ed il controllo dei diversi settori e servizi della azienda.

- Direttore